



**ISTITUTO COMPRESIVO  
STATALE «ANNA FRANK»**  
**SASSOCORVARO AUDITORE (PU)**  
Via Gaetano Salvemini, n.4  
61028 Sassocorvaro Auditore (PU)

Tel. 0722 58288 - C.F. 82010660411  
E-mail : [PSIC80500E@istruzione.it](mailto:PSIC80500E@istruzione.it)  
PEC : [PSIC80500E@pec.istruzione.it](mailto:PSIC80500E@pec.istruzione.it)  
Web: <http://www.icfrank-montecalvo.it>

**Istituto ad indirizzo musicale**



I.C.S. - "A. FRANK" - SASSOCORVARO AUDITORE  
Prot. 0003925 del 05/09/2020  
04 (Uscita)

Al DSGA  
Al personale docente  
Al personale ATA  
Alle famiglie  
Al Sito WEB

OGGETTO: Informativa per i lavoratori e gli studenti in condizione di *fragilità*.

A seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 è stata introdotta la **“sorveglianza sanitaria eccezionale”** (art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77).

*Essa riguarda i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.*

Il concetto di fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio (dal rapporto dell'ISS “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia” del 21.08.2020)

La sorveglianza sanitaria eccezionale è assicurata dal datore di lavoro, nella fattispecie il Dirigente Scolastico, a richiesta del lavoratore interessato.

Il personale, in ragione del proprio stato di salute, può chiedere al proprio Dirigente Scolastico di essere sottoposto a visita medica (ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08) per accertare la propria condizione di “lavoratore fragile”.

Il Dirigente Scolastico, ricevuta la richiesta da parte del lavoratore, lo invia a visita medica:

- a. attraverso il medico competente per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs. 81/08
- b. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell' Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro.

Con la visita medica il medico competente deve accertare se il lavoratore è effettivamente “fragile” e può lavorare o meno in presenza.

Qualora venisse accertato che le condizioni del lavoratore sono effettivamente a rischio più elevato per eventuale contagio da COVID-19, il medico competente, con apposita certificazione medica, indica al datore di lavoro le misure o le limitazioni temporanee da adottare a tutela della salute del lavoratore fragile.

Queste possono prevedere: l'utilizzo di ulteriori dispositivi di sicurezza (ad es mascherine FFP2); l'assegnazione ad altra postazione; l'effettuazione del lavoro in modalità agile o a distanza.

Tali misure dovranno essere commisurate dal medico competente in base allo stato di salute del lavoratore e in rapporto alla tipologia di lavoro e alle specifiche condizioni di sicurezza presenti nel posto di lavoro.

Particolare attenzione dovrà essere posta anche nei confronti degli studenti in particolare condizione di fragilità e/o che non potranno indossare la mascherina o altri dispositivi di protezione.

Le famiglie interessate potranno rivolgersi ai pediatri o ai medici di famiglia, affinché possa essere definita una “sorveglianza sanitaria attiva” insieme agli attori coinvolti: pediatra/medico, dirigente scolastico, responsabile covid-19 d' istituto, dipartimento di prevenzione territoriale, GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione).

Salvo nuove disposizioni da parte degli organi competenti.

Cordiali Saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Laura Marrocco

